



08388-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Presidente -	Sent. n. sez. 135/2024
UGO BELLINI		CC - 13/02/2024
VINCENZO PEZZELLA		R.G.N. 47017/2023
ATTILIO MARI	- Relatore -	
MARINA CIRESE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GENTILE ARCANGELA nato a BARLETTA il 27/11/1991

avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIBUNALE di TRANI

udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Trani – in composizione monocratica – ha revocato l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova già disposta nei confronti di Arcangela Gentile, già ammessa dallo stesso Tribunale alla precedente data del 13/06/2023, nell'ambito di un procedimento penale incardinato per il reato previsto dall'art.186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Il giudice monocratico, nella motivazione della predetta ordinanza, aveva evidenziato che l'imputata aveva già beneficiato della messa alla prova per reato di analoga oggettività giuridica nell'anno 2014 e che la relativa fattispecie non poteva essere posta in rapporto di continuazione con quella per cui si procedeva o comunque in qualsiasi correlazione di collegamento; ha quindi rigettato l'istanza di messa alla prova.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Arcangela Gentile, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – ha dedotto l'errata applicazione dell'art.464*octies* cod.proc.pen. e dell'art.178, lett.c), cod.proc.pen..

Ha premesso che l'istanza di messa alla prova era stata formulata all'udienza del 07/03/2023 e che, all'udienza del 13/06/2023, la stessa era stata accolta, con contestuale trasmissione degli atti al giudice onorario monocratico presso lo stesso Tribunale, con provvedimento non fatto oggetto di impugnazione; che, all'udienza del 22/11/2023, il giudice precedente aveva quindi revocato la precedente ordinanza ammissiva.

Ha quindi dedotto che la revoca era stata disposta in assenza di elementi nuovi, essendosi creata sull'ordinanza di ammissione la condizione del giudicato ed essendo la revoca medesima stata fondata su un elemento – ovvero la precedente ammissione alla messa alla prova per altro reato – già valutato dal precedente magistrato assegnatario; ha altresì dedotto una violazione di tipo processuale derivante dalla mancata fissazione dell'udienza camerale richiesta dall'art.464*octies*, comma 2, cod.proc.pen., essendo la decisione stata adottata in assenza di previo avviso alle parti e di indicazione del relativo oggetto; evidenziava come l'udienza del 22/11/2023 non fosse stata fissata per la eventuale discussione della revoca della messa alla prova ma soltanto per la definizione del periodo e delle modalità di esplicazione della stessa.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in ordine al secondo profilo di diritto dedotto in sede di impugnazione; con conseguente assorbimento dell'esame del primo profilo.

2. Sulla base degli atti esaminabili, risulta che – nei confronti dell'odierna ricorrente – il Tribunale precedente aveva disposto l'ammissione alla messa alla prova con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 13/06/2023, con contestuale trasmissione degli atti al giudice onorario monocratico presso lo stesso Tribunale al fine di stabilire il periodo di messa alla prova e di pronunciare la relativa sentenza in caso di esito positivo della medesima.

La predetta ordinanza non risulta essere stata oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.464*quater*, comma 7, cod.proc.pen. (rimedio esperibile avverso la sola ordinanza di accoglimento della relativa istanza, Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237).

3. Ciò posto, deve quindi dedursene che l'ordinanza impugnata in questa sede – concretizzando una revoca di ordinanza ammissiva della messa alla prova – sia stata emessa in relazione all'art.464*octies* cod.proc.pen., ai sensi del quale (comma 1) la sospensione del procedimento può essere revocata dal giudice anche d'ufficio e con ordinanza.

Peraltro, il comma 2 dello stesso art.464*octies* cod.proc.pen. stabilisce che «Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima».

4. In riferimento al disposto del predetto comma, questa Corte – con argomentazioni che in questa sede si ritiene di dovere integralmente condividere – ha rilevato che il giudice può procedere alla revoca dell'ordinanza di sospensione e messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell'art. 127 cod.proc.pen., previo avviso alle medesime parti (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Tenneriello, Rv. 277387); conseguendone che non è quindi possibile procedere alla revoca *de plano*, ovvero senza udienza, ma neppure è possibile disporla in una udienza fissata per una diversa finalità,

senza che l'udienza sia stata preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca.

Nell'enunciare tale principio si è altresì rilevato che - analogamente a quanto già affermato da questa Corte con riferimento ad altri procedimenti camerali fissati per l'adozione di provvedimenti aventi una rilevante efficacia sulla posizione processuale dell'interessato (ad es. in tema di revoca della sospensione condizionale della pena) - si deve ritenere che anche nel procedimento fissato per la revoca della sospensione con messa alla prova ai sensi dell'art. 464*octies* cod. proc. pen., sia quindi affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. il provvedimento di revoca se l'avviso di udienza non contiene l'indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.

5. Nel caso in esame sebbene il rinvio da altra udienza abbia consentito di omettere gli avvisi per le parti che erano o dovevano essere presenti all'udienza precedente del 13/06/2023, emerge dagli atti che il rinvio non fosse stato disposto per decidere sulla revoca della sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 464*octies*, cod. proc. pen., ma solo per stabilire le concrete modalità di espletamento della messa alla prova.

Va quindi rilevato che la violazione del contraddittorio si realizza, infatti, anche ove non sia stato consentito alle parti di conoscere l'oggetto della decisione che andava adottata nell'udienza fissata a tal precipuo fine con l'obbligo di darne loro avviso almeno dieci giorni prima.

Ciò comporta la conseguente nullità in relazione all'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. del provvedimento di revoca, direttamente incidendo sulla salvaguardia dei diritti di difesa dell'imputato, in relazione ad un esito processuale che ha riflessi sulla ripresa del procedimento per l'irrogazione della sanzione penale e che impone che le parti, ovvero imputato e persona offesa, ricevano avviso della fissazione dell'udienza per la valutazione dei presupposti della revoca medesima.

6. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, per essere stato emesso in violazione del contraddittorio, e va disposta per l'effetto la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani, per l'ulteriore corso.




P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso.

Così deciso il 13 febbraio 2024

Il Consigliere estensore

Attilio Mari



Il Presidente

Francesco Maria Ciampi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 12 FEB 2024



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Catenna

